

Locazione e noleggio di natanti da diporto e moto d'acqua

1. L'art. 27, comma 9, del Decreto legislativo 18.7.2005, n. 171 ("Codice della Nautica da Diporto") prevede che, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), siano adottate ulteriori specifiche disposizioni su requisiti, formalità e obblighi inerenti l'utilizzazione dei natanti da diporto e delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale.

In ottemperanza a tale disposizione, il 15.1.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 1.9.2021 ("il Decreto") che ha introdotto alcune novità in materia di noleggio e locazione di natanti - ovvero quelle unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri - e di moto d'acqua.

2. Il Decreto definisce i concetti di locazione e noleggio di natante da diporto e moto d'acqua ai fini del suo ambito di applicazione.

Il contratto di locazione è definito come "il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto".

Il contratto di noleggio, invece, si differenzia dalla locazione in quanto il noleggiante mette a disposizione di uno o più noleggiatori il natante, o parte di esso, munito di equipaggio in corrispettivo del nolo pattuito.

3. La novità principale contenuta nel Decreto è la previsione che obbliga gli operatori commerciali, che intendono effettuare attività di locazione e noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, a presentare all'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, una "Comunicazione di inizio attività", compilando un apposito modulo allegato al Decreto. Alla Comunicazione di inizio attività devono essere allegati: a) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla quale risulti che nell'oggetto sociale è compresa l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua; b) l'elenco delle unità da impiegare distinte per numero progressivo; c) la copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare; d) la copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare; e) la copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare; f) la copia delle

polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.

A decorrere dalla data di presentazione della Comunicazione di inizio attività corredata della predetta documentazione l'attività commerciale può avere inizio.

4. Il Decreto prevede, inoltre, che i natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per la locazione o il noleggio devono essere contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale. Per quanto riguarda la forma, ad eccezione dei piccoli natanti (come sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua), il contratto di locazione o noleggio deve essere redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale devono essere riportati: a) la tipologia della prestazione; b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata; c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio; d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore; e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico. L'originale o la copia conforme del titolo contrattuale deve essere conservata a bordo.

5. In materia di locazione il Decreto chiarisce che l'imbarcazione viene consegnata in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. D'altra parte, però, è fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza. Inoltre, prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione,

l'operatore commerciale: a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età; b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione; c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo; d) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'Autorità Marittima relativa alla zona di interesse.

6. Per quanto concerne il noleggio, invece, il Decreto si limita a prevedere che il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi a:

Pietro Dagnino

+39 010 543951

+39 347 4466965

p.dagnino@siccardibregante.it

Ilaria Reina

+39 010 543951

+39 392 8891253

i.reina@siccardibregante.it